

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1101/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 371/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3807/92<sup>(6)</sup>, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92<sup>(8)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 75/93<sup>(10)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 371/93 della Commissione<sup>(11)</sup> deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

- 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1993;
- 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate tra il 15 giugno 1990 e il 1° dicembre 1992;
- 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1992;
- 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993;
- 200 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1992.

2. Le carni sono destinate ad essere esportate.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 2824/85 e (CEE) n. 3002/92.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(5) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

(6) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 33.

(7) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

(9) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(10) GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 5.

(11) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 16.